

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "IL PALO" Via Fornasatta, 22 30023 – CONCORDIA SAGITTARIA (VE)

STATUTO

Art.1 - COSTITUZIONE E SEDE

È costituita un'Associazione denominata "IL PALO" con Sede in Via Fornasatta, 22, Comune di Concordia Sagittaria (VE).

Art.2 - CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE E SCOPO

L'Associazione ha carattere volontario, non ha scopo di lucro ed è apartitica e apolitica.

L'Associazione si propone di:

- promuovere attività culturale e sportiva in genere, con particolare riferimento al gioco del calcio;
- favorire i rapporti con altre associazioni del territorio al fine di consolidare e migliorare l'integrazione della gente;
- promuovere iniziative e manifestazioni ricreative e del tempo libero, organizzare viaggi e soggiorni allo scopo di solidarietà sociale, umanitaria e volontariato;
- promuovere la redazione di pubblicazioni e riviste a carattere sportivo e culturale.

Per il conseguimento di tali scopi l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei soci.

Art. 3 - SOCI

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi, abbiano buoni requisiti morali e siano in possesso dei diritti civili.

I soci si differenziano in soci fondatori, soci sostenitori, soci ordinari e soci onorari.

Sono soci fondatori coloro che hanno promosso l'Associazione e che compongono il Consiglio di Amministrazione.

Sono soci sostenitori coloro che oltre a corrispondere la quota annuale intendono sostenere finanziariamente l'Associazione.

Sono soci ordinari tutti gli altri.

Soci onorari: La qualifica di socio onorario può essere conferita a quelle persone eminenti cui l'Associazione crede conveniente tributare tale omaggio.

Il Consiglio Direttivo può stabilire annualmente le quote associative dovute dai soci.

Tutti i soci devono essere iscritti in apposito registro, tenuto aggiornato dal Segretario dell'Associazione.

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- 1) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare.
- per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.
- 3) per esclusione a seguito di delibera del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportano indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo entro il primo mese di ogni anno provvede alla revisione della lista dei soci.
- 4) per ritardato pagamento dei contributi.

Sull'ammissione a socio delibera il Consiglio Direttivo con la maggioranza di almeno il 50% più uno dei componenti.

Le decisioni del Consiglio direttivo sono inappellabili e non necessitano di motivazione.

Tutti i soci hanno diritto ad una tessera che sarà rilasciata dal Presidente e dal Segretario.

- a) è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
- b) è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità o di beneficenza, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della Legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione della Legge
- c) il rapporto associativo ha carattere permanente e deve essere proteso al raggiungimento dello scopo sociale mediante la partecipazione attiva di tutti i soci. I soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto ad esprimere il loro voto con le modalità del presente statuto. Gli Enti e le Associazioni, soci, hanno diritto ad un solo voto e lo stesso viene espresso dal loro rappresentante presente all'Assemblea.
- d) i soci per aver diritto al voto devono aver compiuto il 18° anno di età .
- e) è obbligatorio per il Consiglio Direttivo redigere il Bilancio ed il Conto Economico e portarlo all'approvazione dell'Assemblea ogni anno con le modalità previste dal presente statuto.
- f) ogni socio potrà esprimere un solo voto qualunque sia il valore della quota o il numero delle quote possedute. Gli organi amministrativi sono eletti per libera scelta dei soci.
- g) la quota associativa o il contributo associativo non è trasmissibile tra i soci ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. Detti contributi o quote non potranno essere rivalutati per nessun motivo.
- h) l'Associazione non avendo scopo di lucro ed attività che rientra nelle fattispecie previste dal D.Lgs. 4/12/1997 n. 460 beneficia delle agevolazioni previste dalla Legge 16 dicembre 1991 n. 398 e successive modificazioni.

Art. 13 -MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche e le aggiunte al presente Statuto dovranno essere approvate dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 5 fermo restando i principi stabiliti dall'art. 2.

Art. 14 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione decisa dall'Assemblea, il patrimonio sociale , di cui all'art. 12 sarà devoluto in beneficenza o in atti di liberalità come previsto dalla lettera b) dell'articolo 12.

Art. 15 – REGOLAMENTO INTERNO

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 16 – RINVIO

Per quanto non contenuto o contemplato nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e la Legislazione vigente in materia di Associazioni "NO PROFIT"

Redatto in Concordia Sagittaria, 20/04/2002.

Il Presidente provvede ad incassare le somme di denaro da chiunque ed a qualsiasi titolo dovute all'Associazione, rilasciandone liberatoria quietanza; inoltre dispone ordinariamente dei fondi dell'Associazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente le mansioni di cui ai commi precedenti spettano al Vice Presidente, la cui firma farà piena prova dell'impedimento del Presidente.

La gestione del conto corrente bancario è demandata alla firma del Presidente o di altri membri scelti dal Consiglio.

Il Presidente provvede a redigere, firmare e presentare le dichiarazioni fiscali come per Legge.

Art. 8 - SEGRETARIO

Il Segretario partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo.

Il Segretario riferisce in Consiglio ed in Assemblea sui programmi e sulle iniziative in genere dell'Associazione. Tiene inoltre aggiornato il registro dei Soci . Redige il Verbale delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e li firma unitamente al Presidente.

Art. 9 -PATRIMONIO SOCIALE E FINANZE

Tutto il materiale mobile ed immobile inventariato disponibile, i fondi attivi di Bilancio costituiscono il Patrimonio dell'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto della presentazione della domanda di iscrizione in qualità di socio dell'Associazione.
- b) dai contributi annui ordinari da stabilirsi dal Consiglio Direttivo.
- c) dalle quote dei soci sostenitori
- d) dai contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio preventivo ordinario
- e) dai versamenti volontari degli associati
- f) da convenzioni, donazioni, liberalità e lasciti di terzi o associati, contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie
- g) da rendite del proprio patrimonio
- h) da contributi di Amministrazioni ed Enti Pubblici e privati
- dall'esercizio in via occasionale di attività commerciali e di somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande negli spazi ed in concomitanza delle manifestazioni organizzate.
- i) da corrispettivi per la diffusione di pubblicità in occasione di manifestazioni .
- k) dai proventi della vendita delle pubblicazioni prodotte.

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte di nuovi soci.

Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

L'Associazione al fine del raggiungimento dello scopo sociale potrà compiere operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie ed utili; in particolare potrà acquistare, vendere, permutare, prendere in affitto terreni e fabbricati, costruire immobili, accettare donazioni o legati.

Potrà effettuare raccolte di fondi nel rispetto delle norme di Legge ed attivare operazioni finanziarie assumere o cedere partecipazioni in Associazioni similari che abbiano le stesse finalità.

Art. 10 - DIRITTI DEI SOCI AL PATRIMONIO SOCIALE

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al Patrimonio Sociale. Ad esso non è dovuto alcun rimborso di eventuali contributi o quote versati in precedenza ne distribuzioni di Patrimonio o utili come previsto dalle norme di Legge richiamate nel successivo articolo 12.

Art. 11) ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

L'Amministrazione e la tenuta della contabilità sono affidate al Segretario secondo le direttive del Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 12 NORME FISCALI

In attuazione della Legge 23/12/1996 n. 662 art. 3 commi 186-187-188-189 e del relativo decreto di attuazione approvato dal Consiglio dei ministri il 14/11/1997, della legge 13/5/1999 n. 133 e successive integrazioni e modificazioni.

Tutti i soci curano gli interessi e l'immagine dell'Associazione e faranno conoscere le attività ed iniziative promozionali fra i non soci.

La domanda di ammissione presentata da minorenni dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne però non ha diritto al voto.

Art. 4 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei Soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Segretario

Art. 5 - ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione e delibera su tutte le materie e vicende che la stessa decide di affrontare nell'ambito degli scopi statutari.

E' convocata dal Presidente che la presiede.

Si riunisce almeno una volta all'anno per approvare:

- La relazione del Presidente sull'attività svolta e da svolgere
- I bilanci preventivi e consuntivi e la relazione finanziaria del Segretario
- Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo.

Le sedute dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione con qualsiasi loro numero.

Tutte le deliberazioni assembleari per essere valide devono ottenere il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

E' ammessa la delega al voto. I votanti non possono avere più di due deleghe.

Per fatti straordinari, eventualità particolari potrà essere convocata l'Assemblea straordinaria con le modalità di cui ai commi precedenti o quando la stessa venga richiesta da almeno la metà dei soci.

Delle assemblee ordinarie e straordinarie sarà redatto verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o dal Vice Presidente in sua assenza o impedimento.

Art. 6 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri, viene eletto dall'Assemblea annuale e rimane in carica per tre anni:

Alla prima riunione il Consiglio Direttivo procede alla nomina tra i suoi componenti del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario.

Il Consiglio si riunirà ogni volta che i componenti lo richiedano.

Il suo compito è di dirigere ed amministrare l'Associazione.

Le deliberazioni consiliari sono prese a maggioranza semplice dei voti.

Il Consiglio promuove le attività, predispone i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione.

Per trattare attività particolari il consiglio può invitare il responsabile di altri enti o persone esperte; agli stessi può conferire il diritto di voto deliberativo.

Nel caso che uno o più membri del Consiglio diano le dimissioni o vengano a mancare, subentrerà chi ha ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti.

I consiglieri che non partecipano per almeno due volte consecutive, senza giustificato motivo, all'adunanza decadono automaticamente dal loro mandato.

Art. 7 - PRESIDENTE

Il Presidente rimane in carica per il periodo di durata del Consiglio che lo ha eletto.

Riunisce il Consiglio, convoca l'Assemblea dei soci e cura con la collaborazione del Segretario l'ordinaria attività dell'Associazione.

Il Presidente presiede le sedute del Consiglio Direttivo, nonché le Assemblee dei soci.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, coordina e garantisce la continuità della sua attività.